

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 In data 28-12-2022	OGGETTO:REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEGISLATIVO N.175/2016
---	--

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta ordinaria ed in prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il sindaco, dr Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Soletta Gianfranco	P	Piredda Giuseppe	P
Bussu Francesco	A	Piredda Giuseppina	P
Canu Chiara	P	Seddaiu Antonello	P
Chessa Francesca	A	Serra Giuseppe	P
Colombo Giovanna	A	Tanca Salvatore	P
Leoni Sebastiana	P	Tola Gavina	P
Manca Giovanna Maria	P		

presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. e) del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il Decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP) il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamati in particolare:

- l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Rilevato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, la razionalizzazione periodica al 31.12.2022 si attua con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 03.10.2017, con la quale si è provveduto ad approvare la ricognizione straordinaria delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che dall'esito di tale ricognizione non risultavano necessarie misure di razionalizzazione;

Viste le linee guida del 23 novembre 2018 sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021 che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Visto l'articolo 239, comma 1, lett. b) che prevede il parere dell'organo di revisione contabile in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Rilevato che il presente atto non reca alcuna proposta di modifica con riguardo alle suddette materie e che pertanto non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

Con voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare** la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art.20 del Decreto legislativo n.175/2016 (TUSP), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di dichiarare** che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare.
3. **Di comunicare** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.20, comma 3 del TUSP.
4. **Di comunicare** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.

Infine con separata ed unanime votazione DELIBERA di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenti il presente atto.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL sindaco
F.to dr Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 30-12-2022 al n.852 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 30-12-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
☒ Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente copia è conforme all'originale

Thiesi, 30-12-2022

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu

DELIBERA DI CONSIGLIO n.31 del 28-12-2022 COMUNE DI THIESI

